



Bologna, 4 ottobre 2021

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
e-mail: lavorosportivo@governo.it

Gent.ma Sig.ra
Valentina Vezzali
Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega allo Sport e-mail:
lavorosportivo@governo.it

Egregi Signori,

in relazione alla consultazione pubblica concernente il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di lavoro sportivo avviata da codesto Dipartimento il 22 giugno 2021, questa Lega e le sedici società professionistiche ad essa associate intendono formulare, per mio tramite, le seguenti osservazioni e proposte di modifica al citato decreto.

1. **(il ruolo attuale delle leghe nell'ordinamento sportivo non riconosciuto dal decreto).** Nel decreto legislativo non viene mai menzionata la Lega come soggetto destinatario delle norme ivi previste e, soprattutto, non viene riconosciuto il ruolo che la stessa svolge nell'ambito dell'ordinamento sportivo. E' una mancanza strutturale, che non può essere giustificata dal fatto che la Lega è associazione privata, quasi superflua, secondo quella che era la vecchia impostazione dell'ordinamento sportivo (segnata dalla legge 23 maggio 1981 n. 91, che questo decreto abroga) che ne confinava la rilevanza alla delega conferitale dalla federazione di competenza. La Lega, le leghe sono oggi attori primari dello sport. Le leghe soggiacciono agli stessi principi e alle stesse regole imposte dal CONI, che riconosce la loro esistenza (sia pure attraverso l'approvazione degli statuti delle federazioni) in quanto parte fondante



dell'ordinamento federale. Viste le funzioni che ormai le leghe svolgono da decenni nell'ambito sportivo, anche il decreto, che ha, come sopra ricordato, l'obiettivo dichiarato di rinnovare il mondo del lavoro sportivo, dovrebbe tenerne conto. In particolare, quale Presidente della Lega Basket, rammento che la lega professionistica, proprio perché rappresenta le società sportive professionistiche che stipulano i contratti di lavoro professionistico con gli atleti, con gli allenatori e con gli altri lavoratori sportivi:

- a) stipula gli accordi collettivi con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori sportivi, diversamente da quel che è scritto all'**art. 25, comma 3**, del decreto, che ancora sembra presupporre che tale compito sia svolto dalle federazioni;
- b) stipula gli accordi collettivi anche in relazione tema di trattamento dei dati personali con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori sportivi, diversamente da quel che è scritto all'**art. 25, comma 8**, del decreto, che oggi intende attribuire tale compito ancora alle federazioni;
- c) costituisce il fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile, contrariamente da quel che è scritto all'**art. 26, comma 4**, del, che attribuisce tale compito alle federazioni;
- d) si interfaccia direttamente con le associazioni dei giocatori e degli allenatori per le clausole contrattuali dei contratti tipo, mentre l'**art. 27, comma 4**, del decreto, dispone, ancora, come retaggio della precedente disciplina della legge 81/91, che il contratto tipo sia predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, concludendo che ciò deve essere fatto "*conformemente all'accordo collettivo stipulato*", accordo che, come sopra evidenziato alla lettera a), viene stipulato invece dalla Lega;
- e) stipula forme pensionistiche complementari per i lavoratori professionistici secondo accordi collettivi stipulati con i rappresentanti delle categorie di



lavoratori sportivi interessate, diversamente da quel che è scritto all'**art. 35, comma 5**, del decreto, che attribuisce tale compito ancora una volta alle federazioni.

In altre parole, si tratta di norme che, come detto, rispondono ad una logica, quella della legge 91/81, che, in modo condivisibile, il decreto intende contrastare anche per superare altre norme anacronistiche e obsolete (come quelle relative ai precedenti **art. 13, comma 2**, sull'obbligo di ogni società sportiva professionistica di svolgere esclusivamente attività sportive "*e attività ad esse connesse e strumentali*", visto che oramai le società professionistiche sono aziende vere e proprie, e **art. 13, comma 3**, sul vincolo di destinazione del 10% degli utili da destinarsi a scuole giovanili "*di addestramento e formazione tecnico-sportiva*", che andrebbero modificate tenendo conto delle esigenze dell'attuale momento storico).

2. **(l'organo consultivo dei tifosi)** L'**art. 13, comma 7**, del decreto dovrebbe essere integrato per poter efficacemente perseguire la finalità che il legislatore ha inteso specificare nella Legge Delega: manca una definizione di tifosi (intesi come abbonati allo stadio, come utenti, come consumatori?) e manca una indicazione degli "specifici interessi" di cui sarebbero portatori e che dovrebbero giustificare il loro ruolo di parte attiva nella gestione della società sportiva, senza detenere una effettiva partecipazione di natura societaria (cosa che, invece, accade nelle forme di azionariato, già previste per le società quotate in borsa, o nell'associazionismo sportivo, prendendo come esempio le esperienze consolidate di altri Paesi Europei). La soluzione proposta nel decreto appare dunque strumentale (se non proprio oggetto di ritorsioni nei confronti della proprietà) e foriera di eventuali contenziosi e, per tali motivi, si chiede che venga eliminata.
3. **(la figura del lavoratore sportivo)** Sulla figura del "lavoratore sportivo", l'**art. 25, comma 1**, prevede l'estensione delle tutele previdenziali e assicurative a tutti i lavoratori sportivi, ma:
 - non distingue tra atleta professionista e dilettante (in un mondo, peraltro, che rimane ancorato alla distinzione, spesso non chiara perché arbitraria, tra discipline sportive professionistiche e discipline sportive dilettantistiche



e all'interno di ciascuna disciplina, come specificato all'art. 38, tra settori professionistici e in settori dilettantistici);

- non detta i criteri per l'individuazione del tipo di rapporto, se autonomo oppure subordinato, con tutte le conseguenze che questa differenza può comportare, limitandosi a riferirsi agli elementi tipici del normale lavoratore
- favorisce l'allargamento delle maglie degli indici di subordinazione.

L'estensione della figura del lavoratore subordinato consente di ampliare una serie di tutele, ma, se non adeguatamente sostenuta con altri interventi, grava pesantemente sulla stabilità e sostenibilità del sistema sport, soprattutto in un periodo che, come questo, è gravato dalle tragiche conseguenze della pandemia.

Il **comma 2 dell'art. 25**, attraverso la dicitura "*fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*", mostra con chiarezza come ci si muova verso un allargamento della subordinazione, senza previsioni normative che dovrebbero essere specifiche per attività particolari come quelle sportive.

In assenza di parametri e di riferimenti per definire puntualmente la fattispecie, nulla aiuterà l'interprete a meglio definire queste figure se non il mero richiamo, più volte ripetuto, alle definizioni codicistiche e giuslavoristiche, con un notevole incremento del contenzioso lavoro nello sport; si pensi, ad esempio, agli atleti dilettanti che in caso di verifica dovranno essere convertiti in lavoratori subordinati applicando la presunzione prevista per i professionisti.

Ed è per evitare questa incertezza che molti addetti al lavoro, molte associazioni e società sportive, molte leghe, inclusa la Lega Basket, e anche molte federazioni hanno suggerito che venisse introdotta una nuova figura di lavoratore (da più parti, identificato con il termine di semi-professionista), con aspetti peculiari e una disciplina più attuale, che possa mantenere in equilibrio le giuste esigenze dei lavoratori e degli atleti sportivi, con il funzionamento economico-amministrativo di tutto il sistema, attraverso, quindi, l'individuazione di specifici parametri.



Aggiungasi che la possibilità di ricorrere al contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è la soluzione al problema creato dalla “zona grigia” tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Di fatto, invece, si restringerà l’area alle sole prestazioni autonome di effettiva pluricommitenza a causa, da un lato, dell’abrogazione della deroga contenuta per associazioni e società sportive nel Jobs Act autonomi per le collaborazioni rese a fini istituzionali (art. 2, comma 2, d. lgs n. 81/2015) e, dall’altro, della circostanza che le prestazioni sportive si svolgono necessariamente presso l’impianto sportivo secondo modalità di coordinamento che difficilmente possono essere concordate tra le parti.

Risulteranno, con ogni probabilità, numerose le prestazioni di lavoro in ambito sportivo esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro che, da domani, potrebbero essere ricondotte al lavoro subordinato. Salvo soluzioni da adottare, da parte delle leghe, in sede di contrattazione collettiva, con tutte le prevedibili difficoltà, a iniziare dall’individuazione delle “*organizzazioni comparativamente più rappresentative*”.

4. **(sul contratto di lavoro sportivo e sui contratti di immagine)** L’art. 27, comma 2, prevede che “*Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato*”. La presunzione, come avviene in altri Paesi, potrebbe essere limitata ai soli atleti inseriti in un’attività di squadra, dovendo piuttosto dover presuntivamente considerare lavoratori autonomi gli atleti di certi sport individuali.

In riferimento al contratto di lavoro sportivo, il **comma 4 dell’art. 27** prevede che “*Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato*”, mentre il **comma 5 dell’art. 27** prevede che “*la società ha l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la*



Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo".

Si segnalano alcune mancanze.

Nel comma 4, la sanzione di inefficacia del contratto di lavoro sportivo per mancanza di forma scritta ("*a pena di nullità*") deve essere estesa anche al fatto che il contratto non venga depositato (presso le leghe, come evidenziato al primo punto, lettera d), e non alle federazioni), in modo che sia una norma di legge, e non invece una norma sportiva, a disciplinarne l'obbligo.

Nel comma 5, invece, in riferimento agli "*ulteriori*" contratti (come i contratti di immagine), la sanzione va prevista non solo per il difetto di forma scritta, come previsto per il contratto di lavoro sportivo, ma anche, e soprattutto, per il mancato deposito. In questo modo, nessuno potrà essere indotto a ritenere che non sia prevista l'obbligatorietà del deposito dei contratti di immagine, con il rischio che, in caso di mancato deposito, l'esistenza di tali contratti emerga soltanto in caso di inadempimento. In pratica, senza sanzione in caso di mancato deposito, potrebbe non emergere il sommerso.

Il Legislatore dovrebbe inoltre disciplinare la cessione dei diritti di immagine al fine di regolamentare la materia sotto il profilo fiscale e tributario ed evitare i contenziosi con l'agenzia delle entrate.

Contrariamente a quanto avviene in altri settori come quello della televisione e del cinema dove, al pari dello sport, lo sfruttamento dell'immagine è elemento importante, ma non primario, del rapporto (l'oggetto è la "prestazione" artistica o, nel nostro caso, sportiva), non esiste nel settore dello spettacolo sportivo una regolamentazione della cessione dei diritti in questione che pure hanno col tempo acquisito un valore tutt'altro che marginale. Che in Italia il compenso complessivo riconosciuto dalla società all'atleta in virtù del contratto di prestazione sportiva non tenga in considerazione, sotto l'aspetto fiscale e tributario, la cessione dei diritti di immagine è evidentemente anacronistico e comporta rilevanti distorsioni su vari livelli. Da un lato, le società sono infatti



tenute al versamento dei contributi sul 100% del corrispettivo contrattuale, a differenza ad esempio del settore televisivo e di altri settori dello spettacolo dove, con la legge di bilancio del 2003 (art. 43 della Legge n. 289/2002), al fine di superare il contenzioso allora in essere, era stata introdotta la formula del 60/40% con applicazione dei contributi solo sulla maggior quota. Per evitare abusi, era, ed è ancora oggi, previsto che i compensi a titolo di cessione dello sfruttamento economico d'immagine non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito.

Sarebbe quindi necessario estendere la già richiamata disciplina di cui all'art. 43 della legge n. 289/2003 anche agli sportivi professionistici, specie ora che, condivisibilmente, il decreto ha introdotto un ulteriore elemento di trasparenza: la cessione dei diritti di immagine deve essere prevista all'interno del contratto di prestazione sportiva o, in alternativa, all'interno di separato accordo che dovrà, tuttavia, "a pena di nullità", essere depositato congiuntamente a quello di prestazione sportiva.

Proprio per questa più stretta correlazione dei contratti sportivi professionistici e dei contratti di immagine strettamente connessi ai primi, sarebbe ulteriormente necessario che i contratti stessi siano depositati presso la lega e non presso la federazione, così come sarebbe necessario che fosse previsto che il contratto tipo professionistico (previsto dal comma 4 dell'art. 27), che ha sue specificità connesse al sistema professionistico e, soprattutto, al sistema di licenze ormai in uso in molti paesi europei, sia predisposto dalla Lega o, quantomeno, condiviso con la federazione.

5. **(sulla figura dell'arbitro)** L'art. 28 prevede che *"il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciuta dal CONI e dal CIP o dall'Ente di Promozione Sportiva competente, riconosciuto dal Dipartimento per lo sport"*. A tale riguardo, è necessario, escludere la subordinazione nel rapporto lavorativo con gli arbitri, in quanto, salvo rarissime eccezioni, essi svolgono tale attività come un secondo lavoro. Qui dovrebbero trovare applicazione esclusivamente le norme sul lavoro autonomo previsto all'**articolo 27, comma 3**, norme che, in riferimento agli atleti e agli allenatori professionistici, appaiono invece (in



quanto riproducono pedissequamente quanto riportato nella legge 81/91) fuori da ogni logica moderna.

6. **(sulla formazione dei giovani atleti e sulla mutualità di sistema del decreto melandri)** Sul tema della formazione dei giovani atleti, connesso evidentemente con la novità dell'abolizione del vincolo nel settore dilettantistico, l'**art. 30, comma 7** prevede che *"Con i decreti di cui al comma 7 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva"*. A prescindere dal credito di imposta, che da più parti era stato suggerito quale incentivo per la formazione dei giovani atleti, la mutualità prevista dal d. lgs. n. 9/2008 (c.d. decreto Melandri/Gentiloni) attiene alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni degli sport professionistici di squadra, calcio e pallacanestro. Non è accettabile indirizzarla a favore delle altre federazioni sportive nazionali.

E qui si segnala una forte criticità riscontrata nella formulazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, quello, per l'appunto, relativo alla mutualità di sistema.

L'attuale art. 22 (rimodulato più volte in questi ultimi anni), esclude oggi la Lega Basket dai beneficiari della mutualità di sistema, con ciò violando lo stesso spirito del decreto Melandri/Gentiloni, che voleva sostenere, con i ricavi della vendita dei diritti audiovisivi della Serie A, oltre agli investimenti, anche e soprattutto la "gestione" dell'intero sistema dello sport professionistico a squadre, e dunque del calcio e del basket. E ciò è tanto più vero se si tiene conto che, nella fondazione creata ad hoc per la gestione della mutualità di sistema (oggi abrogata), sedevano sia i rappresentanti delle leghe calcistiche, ma anche il rappresentante della Lega basket di Serie A.



Per compensare questo evidente errore del legislatore, il Ministro dello Sport di allora (ci riferiamo al 2017) attribuiva una somma una tantum di 3 milioni per un triennio alla Lega Basket (per il tramite della federazione). Ma il vulnus ancora oggi sussiste.

E proprio per questo motivo che, in sede di approvazione definitiva della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, fonte normativa del decreto, il Governo approvava un ordine del giorno (n. 9/1603-bis-A/15) che la impegnava *“a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse”* e ciò perché, come meglio specificato nelle motivazioni, *“stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori al calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento; la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i **movimenti del calcio e del basket** ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia”*.

Si chiede di dare impulso e attuazione all’impegno assunto in sede di approvazione della legge delega.

7. **(il premio di formazione tecnica)** L’art. 31 riconosce una premialità a tutti i club, professionistici o dilettantistici, che svolgono attività formativa, in quanto viene loro concessa la possibilità di stipulare contratti di apprendistato (art. 30).

Il secondo comma stabilisce che le Federazioni Sportive nazionali, con proprio regolamento, prevedano, a carico delle società sportive che stipolino il primo contratto di lavoro sportivo, un *“premio di formazione tecnica”* a beneficio dei club che *“hanno formato”* il calciatore.

Non si comprende tuttavia perché, mentre alla *lettera i)* viene previsto che le società sportive professionistiche riconoscano un premio di formazione tecnica suddiviso tra le società sportive dilettantistiche presso le quali il calciatore ha



svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche, alla *lettera ii*) le società professionistiche sono escluse dal beneficio del premio di formazione tecnica quando il soggetto obbligato è una società dilettantistica.

Si tratta di una disparità di trattamento che mina la ratio della disposizione, che è quella di riconoscere il premio di formazione tecnica a beneficio del club con in quale il l'atleta ha svolto l'attività giovanile, indipendentemente dal fatto che si tratti di compagine professionistica o dilettantistica.

8. **(co.co.co per chi svolge attività amministrativo gestionale)** Non si comprende perché l'art. 37 limiti tale tipologia di contratti al solo settore dilettantistico, escludendo quello professionistico. Una volta fissato il limite reddituale, non vi è motivo di escludere le società professionistiche in cui operino soggetti che svolgono attività diverse da quelle tecniche obbligatorie inquadrare come lavoratori dipendenti.

Grazie per la cortese attenzione.

Dr. Umberto Gandini

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.